

Cessione del credito su parti comuni ed esonero dal bonifico parlante

In caso di cessione del credito da parte di un condomino incapiente del credito d'imposta del 50%, 65%, 70% o 75%, sugli interventi di risparmio energetico «qualificato» su parti comuni condominiali (articolo 14, comma 2-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) al fornitore degli interventi, l'amministratore di condominio è esonerato dall'effettuare il bonifico «parlante» al fornitore per il 100% della spesa e può effettuare il bonifico «parlante» solo per il 100% della spesa, al netto del prezzo di cessione del credito?

RISPOSTA

Con il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, sono state individuate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, nella misura del 70 o del 75 per cento. ai sensi dell'art. 14, comma 2-quater, del decreto-legge n. 63 del 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica ivi indicati effettuati sulle parti comuni di edifici.

In particolare, il punto 3.4 del citato Provvedimento 28 agosto 2017 stabilisce che, in caso di cessione del credito al fornitore, la fattura emessa a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del condominio, è comprensiva anche del pagamento ricevuto sotto forma di cessione del credito. Il pagamento della quota eccedente quella corrispondente al credito ceduto è effettuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, dall'amministratore del condominio o da un condomino incaricato, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Cedente dell'ecobonus in Redditi PF 2019 o 730 2019

Il cedente del credito d'imposta del 50%, 65%, 70% o 75%, sugli interventi di risparmio energetico «qualificato» su una singola unità immobiliare (articolo 14, comma 2-sexies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in vigore dal primo gennaio 2018) deve comunicare la cessione effettuata nel 2018 all'agenzia delle Entrate? Con quali modalità? Deve seguire particolari modalità di compilazione del modello Redditi PF 2019 o 730 2019?

RISPOSTA

Le modalità di comunicazione dei dati relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, sono state individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2019, prot. n. 100372.

In particolare, il punto 4 del provvedimento stabilisce che i dati relativi alla cessione del credito sono comunicati dal cedente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento medesimo. Il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d'identità del firmatario. La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Ai sensi del successivo punto 7.1 del citato Provvedimento, i dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono comunicati dal 7 maggio al 12 luglio 2019, con le modalità sopraindicate.

Pertanto, nel modello Redditi PF 2019 o 730 2019 non va riportato alcun dato relativo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione in commento

Cessione parziale dell'ecobonus su singole unità

E' possibile cedere solo parte del credito d'imposta del 50%, 65%, 70% o 75%, derivante dagli interventi di risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) o è obbligatorio cedere l'intero importo? In questo secondo caso, ciò vale anche se il credito d'imposta viene maturato in due anni diversi, perché sono stati effettuati i bonifici «parlanti» in due anni diversi?

RISPOSTA

Le modalità di comunicazione dei dati relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, sono state individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2019, prot. n. 100372.

In particolare, il punto 3.3 del citato Provvedimento stabilisce che, ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore. Ciò implica, pertanto, che, ad esempio, in presenza di due fornitori è possibile anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori disposto ad acquisire il predetto credito.